

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale
Sentenza 11 settembre 2008, n. 35208

Integrale
Reati contro il patrimonio - Ricettazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo Sebastian - Presidente

Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di fiducia di:

MA.Mi. ;

contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 26 marzo 2007;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione del Consigliere, Dott. Pietro Curzio;

Udite il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del sostituto, Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha concluso per

l'inammissibilita' del ricorso;

Udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Palombo Cosimo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento del provvedimento impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il difensore di fiducia di Ma.Mi. chiede l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 26 marzo 2007 che ha confermato la condanna del suo assistito per il duplice reato di ricettazione.

Riducendo peraltro la pena, concesse le attenuanti generiche, a un anno e quattro mesi di reclusione e euro 600,00 di multa, e applicando l'indulto.

I motivi del ricorso sono tre.

Con il primo si critica la sentenza, per violazione di legge e per manifesta illogicita' della motivazione.

Le norme violate sarebbero l'articolo 67 in relazione all'articolo 24 c.p.p., comma 1.

Il secondo motivo concerne l'elemento psicologico del reato di ricettazione, che secondo il ricorrente non sarebbe riscontrabile e non sarebbe stato dimostrato in motivazione.

Con il terzo motivo si critica la decisione perche' la Corte avrebbe omissis di motivare sul motivo di appello concernente la mancata applicazione della attenuante prevista dall'articolo 648 c.p., comma 2.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo e' infondato.

Secondo il ricorrente la Corte avrebbe errato nel ritenere l'imputato maggiorenne nel 1993, al momento della commissione dei reati, violando cosi' il combinato disposto dell'articolo 67 c.p.p. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988, articolo 8 in forza del quale il giudice deve declinare la propria incompetenza a favore del tribunale per i minorenni ogniqualvolta vi sia anche solo incertezza sull'eta' dell'imputato.

La Corte, inoltre, per escludere tale incertezza avrebbe fornito una motivazione manifestamente illogica ed in contrasto con i risultati della perizia.

I fatti reato sono del (OMESSO).

Il ricorrente assume di essere nato ad (OMESSO).

Lo attesta con un documento.

Al momento del reato egli avrebbe pertanto avuto quindici anni e dieci mesi.

I diciotto anni li avrebbe compiuti solo nell'(OMESSO).

La Corte afferma che l'eta' indicata nel documento prodotto e' inaffidabile per piu' ragioni.

Si basa su di una denuncia della madre fatta in data (OMESSO), vale a dire ben 22 anni dopo la data del parto asseritamene avvenuto nel (OMESSO).

Fino a quel momento l'imputato era stato oggetto di numerosi accertamenti, in varie date specificate con puntualita' nella sentenza.

In tutte queste occasioni egli aveva sempre dichiarato eta' superiori (da due anni e mezzo a cinque anni) a quella indicata ai fini del certificato anagrafico.

In base a tutte le dichiarazioni fatte in quelle occasioni, egli risulta maggiorenne al momento della commissione dei delitti.

La sentenza da anche conto delle fotografie effettuate in occasione del primo controllo, in cui dichiaro' di essere nato il (OMESSO). Foto corrispondenti alla eta' denunciata in quella occasione ed inconciliabili con l'eta' di una persona nata invece nel (OMESSO).

Infine la Corte considera tali valutazioni in armonia con i risultati della perizia effettuata, che ha attribuito all'imputato un'eta' compresa tra i trenta ed i trentotto anni, mentre prestando fede al documento prodotto l'eta' al momento della perizia sarebbe stata di 29 anni e mezzo.

In presenza di questi dati giustamente la Corte ha ritenuto che non vi e' incertezza rispetto al fatto che al momento della commissione dei delitti l'imputato fosse maggiorenne.

La sua motivazione non solo non e' manifestamente illogica, ma anzi e' ragionata e coerente.

Il secondo motivo concerne l'elemento psicologico del reato di ricettazione, che secondo il ricorrente non sarebbe riscontrabile e non sarebbe stato dimostrato in motivazione.

La motivazione sul punto c'e' ed e' consequenziale.

Il resto e' merito.

Quanto, infine, al rilievo critico per cui la Corte avrebbe ommesso di argomentare sul motivo di appello concernente la mancata applicazione della attenuante prevista dall'articolo 648 c.p., comma 2 non puo' non rilevarsi che la Corte da' conto in motivazione di tale critica, ma la disattende, sebbene non con un ragionamento specifico, ritenendo evidentemente che le ragioni poste a fondamento della decisione escludano la possibilita' della riconduzione della duplice ricettazione ad un fatto di "particolare tenuita'", come richiede l'articolo 648 c.p., comma 2.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con conseguente condanna alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.